

Tribunale di Parma, 16 gennaio 2012. Estensore Angela Chiari.

**Agricoltura - Detrazione delle somme per aiuti comunitari dai debiti maturati dal beneficiario per prelievo supplementare quote latte - Art. 5 ter del regolamento CE 21 giugno 2006 n 885 –Primazia del diritto comunitario rispetto al diritto interno**

*Con riguardo alla detrazione delle somme per aiuti comunitari dai debiti maturati dal beneficiario per prelievo supplementare quote latte – ammessa dalla normativa comunitaria e nazionale vigente – la norma di cui all’art. 5 ter del regolamento CE 21 giugno 2006 n 885 e inserito dall’articolo 1 del regolamento CE n. 1034/2008, in base al principio di primazia del diritto comunitario rispetto al diritto interno, prevale su qualsivoglia norma nazionale contrastante, imponendo, per l’effetto, agli Stati, la detrazione dai debiti in essere di un beneficiario dei futuri pagamenti in suo favore, senza alcuna limitazione e, pertanto, a prescindere dalla natura pignorabile o impignorabile del credito vantato dal beneficiario medesimo.*

Omissis

**ORDINANZA**

**PREMESSO** che:

Con ricorso ex art. 702 bis cpc l’Azienda Agricola MA. S. e El. s.s. ha convenuto in giudizio AGREA Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia Romagna, domandando che fosse accertato il suo diritto ad ottenere l’erogazione dell’importo di € 65.530,46, pari ai contributi comunitari “PAC” liquidati in suo favore e, per l’effetto, affinché la convenuta fosse condannata al pagamento dei relativi importi, oltre interessi legali dalla data degli ordini di pagamento a saldo.

A tal fine la ricorrente esponeva:

- di aver ottenuto il riconoscimento dei contributi comunitari “PAC” in forza di disposizioni di pagamento di AGREA;
- l’Agenzia non aveva tuttavia erogato i relativi importi, portandoli in detrazione dalle maggiori somme dovute dall’azienda agricola per prelievo supple-

mentare irrogato a seguito del superamento della quota latte ad essa assegnata;

- la compensazione sarebbe stata illegittimamente applicata in quanto la legge n. 231 dell’11 novembre 2005, all’articolo 3, comma 2, dispone che “ le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663 del 7 luglio 1995 dalla commissione non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimento cautelari ... tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”;
- trattandosi di credito impignorabile in forza della disposizione citata, non poteva essere applicata la compensazione ai sensi dell’art. 1246 n. 3 c.c.;
- AGEA non poteva comunque operare la compensazione in quanto il titolare del contro credito portato in compensazione non era l’organismo pagatore regionale, ma l’AGEA;
- relativamente ai contributi anteriori all’anno 2009, non sarebbe applicabile la legge n. 33/2009, che ha previsto la possibilità di compensare gli importi dovuti dal beneficiario con quanto ad esso riconosciuto per aiuti comunitari, mentre, relativamente ai contributi per l’anno 2009 la compensazione doveva ritenersi impedita dalla sospensione ex lege disposta dalla legge n. 33/2009 conseguente alla presentazione della domanda di rateizzazione e comunque essere limitata, ai sensi della medesima legge, fino alla concorrenza dell’importo della prima rata della richiesta di rateizzazione;
- la detrazione era in ogni modo illegittima per mancanza di liquidità del credito per il prelievo supplementare in quanto AGEA non aveva indicato le annate di riferimento del credito per prelievi supplementari quote latte, che potevano eventualmente essere sogget-

ti a sospensiva del Tar, avendo l'azienda in passato impugnato provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, ottenendo la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento.

La convenuta AGREA, costituendosi in giudizio con articolata comparsa di costituzione e risposta, contestava le pretese di parte attrice ed allegava che l'azienda agricola era debitrice di oltre € 550.000,00 a titolo di prelievo supplementare non versato e concludeva per il rigetto della domanda;

PREMESSO, in via preliminare, che:

- AGREA ha richiesto che fosse disposta la chiamata di AGEA ad integrazione del contraddittorio e ha motivato l'istanza in quanto AGREA "essendo il soggetto percettore finale e l'effettivo titolare delle somme dovute a titolo di prelievo ... lo svolgimento del processo in assenza di contraddittorio con detta agenzia risulterebbe lesivo dell'art. 102 cpc o quantomeno dell'art. 107 cpc, venendo in rilievo un soggetto cui la causa deve ritenersi comune" (cfr. pag. 22 e 23 comparsa di costituzione);
- AGEA non è litisconsorte necessario, né risultano sussistenti i presupposti che legittimano la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 cpc, posto che titolare del credito portato in compensazione non è né l'organismo pagatore regionale né l'organismo nazionale, ma lo Stato membro, il quale si avvale degli organismi pagatori riconosciuti in sede comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 1663/1995 per effettuare i pagamenti, così come il credito per aiuti comunitari è un credito erogato al beneficiario dallo Stato membro, il quale a sua volta ha diritto di chiedere il rimborso del finanziamento comunitario al FEAGA.
- alla luce di quanto sopra, del tutto superflua risulterebbe la chiamata iussu iudicis di AGEA

RILEVATO che

- parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli importi al titolo di contributi PAC relativi agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, liquidati in suo favore rispettivamente con ordini di pagamento n. 62990 del 18-05-2007, n. 92159 del 01-08-2007 e n. 54029 del 11-03-2008, n. 68031 dell'11.6.2009, n. 133495 del 29.6.2010 e n.

144367 del 12.10.2010 (doc. da n. da 1 a 1.5 ricorrente), in forza del regolamento CE n. 1765/1992, come modificato dal regolamento CE n. 1251/1999, previo accertamento dell'illegittimità della compensazione operata dalla convenuta con il maggior debito gravante sull'azienda agricola per oltre € 450.000,00;

- a sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che il credito ad essa spettante per contributi PAC non poteva essere compensato con il debito su di essa gravante a titolo di prelievo supplementare quote latte, non essendo prevista la possibilità di compensazione dalla normativa vigente ed essendo il credito per contributi PAC impignorabile forza dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 231/2005 e, pertanto, non soggetto a compensazione ai sensi dell'art. 1246 cc;

- il credito vantato dall'azienda ricorrente per contributi PAC non è contestato né nell'an né nel quantum, così come parimenti non è contestato il debito gravante sulla medesima a titolo di prelievi supplementare quote latte;

- sul punto è bene precisare che, benché nel ricorso parte ricorrente abbia lamentato la mancata specificazione degli anni di esercizio dei prelievi supplementari quote latte e la conseguente illiquidità del debito su di essa gravante, non ha poi contestato di essere debitrice di oltre 550.000,00 euro, come allegato dalla AGEA,

- ancora in merito deve rilevarsi che parte ricorrente ha prodotto copia dell'elenco delle imputazioni di prelievo iscritte nel registro nazionale dei debiti trasmessogli da AGREA (cfr. doc. 11 ricorrente) per un ammontare complessivo di euro 304.301,66, sicché il debito per prelievo supplementare (di importo ben superiore ai contributi comunitari) e la sua iscrizione nel ruolo nazionale debitori risultano documentalmente riscontrabili;

A) RILEVATO con riferimento agli ordini di pagamento n. 68031 dell'11.6.2009, n. 133495 del 29.6.2010 e n. 144367 del 12.10.2010, che:

- la detrazione delle somme per aiuti comunitari dai debiti maturati dal beneficiario per prelievo supplementare quote latte è certamente ammessa ed è, anzi, imposta dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

- invero, il regolamento CE 21 giugno 2006 n. 885, all'articolo 5 ter, inserito dall'articolo 1 del

regolamento CE n. 1034/2008, prevede che “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario”;

- detta norma, direttamente applicabile, in base al principio di primazia del diritto comunitario rispetto al diritto interno prevale su qualsivoglia norma nazionale contrastante, rendendo possibile, ed anzi imponendo agli Stati, la detrazione dai debiti in essere di un beneficiario dei futuri pagamenti in suo favore, senza alcuna limitazione e, pertanto, a prescindere dalla natura pignorabile o impignorabile del credito vantato dal beneficiario;

- né può dirsi in contrario, come si legge in alcune pronunce prodotte dal ricorrente (cfr. Tribuna di Mantova n. 1218/2009 ), che detta norma consentirebbe al legislatore nazionale di prevedere espresse deroghe (quale quella che deriverebbe dalla legge n. 231/2005, che ha previsto l'impignorabilità delle somme dovute per aiuti comunitari, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1995/1663 CE) e ciò in quanto il regolamento n. 2008/1034 CE, (peraltro successivo alla legge n. 231/2005) non prevede affatto con l'espressione “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale” la facoltà per gli Stati membri di non effettuare le detrazioni degli importi dei debiti accertati in conformità alla legislazione nazionale dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario, ma, come è fatto chiaro dalla lettera della norma, impone agli stati membri di operare le dette detrazioni, quale forma principale (in quanto immediata) di realizzazione dei crediti comunitari, specificando che detta forma di recupero non fa venir meno le ulteriori diverse misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale;

- non appare inoltre condivisibile la tesi della ricorrente in ordine all'inapplicabilità del regolamento de quo ai debiti gravanti sul beneficiario per prelievi supplementari quote latte, perché applicabile, secondo la ricorrente, ai soli casi di detrazioni per indebite elargizioni,

- sul punto va anzitutto rilevato che nessuna limitazione in tal senso è rinvenibile nella norma citata, la quale veniva inserita dal regola-

mento n. 2008/1034 CE nell'ambito del regolamento n. 2006/885 CE, recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”, nell'apposito CAPO 1 bis intitolato al “Recupero dei debiti”;

- la inattendibilità della tesi della ricorrente è poi confermata dalla legge n. 33/2009 (che si verrà ora ad esaminare) di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, emanato in attuazione appunto del regolamento di cui sopra;

- si oppone ulteriormente alla prospettazione della ricorrente la lettera E dell'allegato I al regolamento n. 2006/885 CE in esame, la quale prevede in riferimento alle “procedure in caso di debiti” che “Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc., che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR. L'organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi”;

- considerato invero che, ai sensi del regolamento n. 2007/1437 CE e successive modificazioni, gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero – caseario, costituiscono entrate con destinazione specifica da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del FESAR, gli stessi rientrano certamente tra i prelievi di cui all'allegato I regolamento n. 2006/885 CE che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR, con conseguente applicabilità ai relativi importi della “compensazione” di cui all'art. 5 ter del medesimo regolamento;

- per i motivi esposti, la detrazione dei contributi comunitari spettanti all'azienda ricorrente sul maggior debito per prelievo supplementare quote latte gravante sulla medesima ed iscritto al ruolo del Registro nazionale è stata effettuata legittimamente dalla convenuta in conformità alla normativa comunitaria;

- la compensazione in esame è poi esplicitamente consentita dall'articolo 8 ter della legge

n. 33/2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, emanato in attuazione appunto del regolamento di cui sopra;

- detta disposizione, rubricata "Istituzione del Registro nazionale dei debiti", che si ritiene opportuno riportare, prevede che:

"1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente...

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del

corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori";

- l'articolo in esame prevede, dunque, che in sede di "erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, ... verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito";

- la disposizione, emanata dopo la legge n. 231/2005 (che ha sancito la impignorabilità dei crediti per contributi comunitari), non solo consente dunque, ma impone all'organismo pagatore di effettuare la compensazione tra il credito spettante al beneficiario per erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari (impignorabili ex legge n. 231/2005) dagli eventuali debiti iscritti a carico del beneficiario nel registro nazionale dei debiti;

- la norma in parola qualifica poi il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea come "rapporto unico", sicché la compensazione prevista dalla norma citata deve essere qualificata come "compensazione impropria", non sussistendo il presupposto della compensazione cd. propria, ossia l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, sicché nella fattispecie la compensazione è, in realtà, effetto di un semplice accertamento contabile di dare e avere (per la nozione si veda, tra le altre, Cass. Sez. L, n. [5024](#) del 02/03/2009);

- come ha chiarito Cassazione civile sez. un. 1 dicembre 2009 n. 25261 in motivazione "In rapporto al prelievo supplementare sulle quote latte eccedenti la produzione attribuita al singolo destinatario del disincentivo dallo stesso dovuto, l'art. 5 ter del Regolamento della Commissione del 21 giugno 2006 n. 885, introdotto dal Regolamento del medesimo organo comunitario del 21 ottobre 2008 n. 1034, ha espressamente sancito che "gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario accertati in conformità della legislazione nazionale da futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario". Meramente attuativa di tale norma sovranazionale è stato l'[art. 2 del D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), mai convertito in legge, perchè sostituito dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#), art. 8 ter, di conversione, con modificazioni del [D.L. 10 febbraio 2009 n. 5](#). Tale norma ha istituito il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N., già in fatto operativo, nel quale l'AGEA deve inserire tutte le somme dovute a titolo di prelievo supplementare da parte di produttori e acquirenti di quote latte eccedenti quelle consentite, ponendole a loro carico. Nel Sistema di cui sopra, secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell'Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile....

La istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui della [L. n. 33 del 2009](#), art. 8 ter, comma 2, ha equiparato la inserzione nel Registro debiti SIAN delle somme che produttori e acquirenti devono rimborsare a titolo di prelievi supplementari alla ed. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento.

Come ogni altra iscrizione a ruolo, l'inserimento dei debiti per prelievi nel registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti

riscuotibili in via definitiva (così la Cass. n. 6448/2003)".

- in base alla legge n. 33/2009 e al regolamento comunitario sopra menzionato, AGREA ha dunque effettuato legittimamente la detrazione in sede di erogazione dei contributi comunitari, deducendo i crediti spettanti al produttore per gli aiuti comunitari dal debito su di esso gravante per prelievo supplementare quote latte, iscritto nel Registro Nazionale dei debiti (cfr. doc. 1 ricorrente);

- la detrazione, in particolare, è stata correttamente applicata dall'organismo pagatore evocato in giudizio con riferimento ai contributi PAC relativi agli esercizi 2009 e 2010 (erogati \_ appunto mediante compensazione \_ con ordini di pagamento n. 68031 dell'11.6.2009, n. 133495 del 29.6.2010 e n. 144367 del 12.10.2010) in quanto certamente rientranti nell'area di applicabilità della normativa di cui alla legge n. 33/2009, entrata in vigore il 12 aprile 2009;

- né può invocarsi a contrario, come deduce parte ricorrente, la circolare AGEA n. 2004.480, la quale, sulla premessa che i crediti inerenti a contributi comunitari non possano essere sequestrati, pignorati, né formare oggetto di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231/ 2005, affermava doversi ritenere esclusa ogni forma di cessione dei detti crediti in quanto spettanti unicamente al soggetto richiedente;

- invero, a prescindere dalla impossibilità per una norma di rango secondario di derogare a norme di carattere primario (peraltro posteriori), nulla detta circolare afferma in tema di compensazione (propria o impropria), che è altro dalla cessione dei crediti;

- neppure può invocarsi l'illegittimità della compensazione in quanto operata dall'organismo pagatore regionale, anziché dall'organismo nazionale AGEA, il quale soltanto sarebbe titolare, secondo la ricorrente, del credito opposto in compensazione;

- titolare del credito portato in compensazione non è infatti l'organismo nazionale, come già sopra premesso, ma lo Stato membro, il quale si avvale degli organismi pagatori riconosciuti in sede comunitaria per effettuare i pagamenti, così come il credito per aiuti comunitari è un credito erogato al beneficiario dallo Stato membro, il quale a sua volta ha diritto di chie-

dere il rimborso del finanziamento comunitario al FEAGA;

- vi è dunque piena coincidenza tra i soggetti titolari dei crediti oggetto della detrazione, operata dall'organismo pagatore riconosciuto in sede comunitaria e a ciò delegato dallo Stato e, pertanto, pienamente legittimato ad operare la compensazione;

- ancora, non è condivisibile la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la detrazione sarebbe stata comunque illegittimamente applicata in quanto l'articolo 8 quinquies della legge n. 33/2009 avrebbe sospeso le procedure di recupero mediante compensazione e limitato la compensazione solo fino alla concorrenza dell'importo della prima rata;

- l'art. 8 quinquies della legge di conversione n. 33/2009 (rubricato Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte ), di cui è bene riportare il testo, prevede che "1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi prece-

denti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell'articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

...

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

- la norma in esame prevede che dunque che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del de-

creto legge n. 5/2009 (11 febbraio 2009) e fino alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di rateizzazione “sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso” e che “Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata”.

- nella fattispecie parte ricorrente ha allegato le comunicazioni del Commissario Straordinario di accoglimento in data 12.4.2010 e 15.12.2010 delle istanze di rateizzazione (doc. 10 e 10.1 ricorrente) e ha dedotto che la compensazione effettuata era illegittima in quanto la procedura di recupero per compensazione doveva considerarsi sospesa e, comunque, la stessa poteva essere effettuata solo fino alla concorrenza dell'importo della prima rata;

- benché i provvedimenti di rateizzazione siano stati concessi il 12.4.2010 e 15.12.2010 dal Commissario straordinario (doc. 10 e 10.1 ricorrente), l'azienda agricola non ha tuttavia provato, ma neppure dedotto, di avere accettato le proposte di rateizzazione allegate alla comunicazione commissariale di ammissione al beneficio;

- non vi è prova dunque che la ricorrente abbia accettato la proposta di rateizzazione (accettazione che sola può perfezionare l'ammissione al beneficio) \_ e a cui l'azienda agricola avrebbe dovuto aderire “entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione” commissariale, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 quinquies citato \_ e non avendo aderito alla rateizzazione concessa, non può certamente avvalersi dei vantaggi connessi al beneficio non accettato;

- si aggiunga che, a norma del comma 4 del medesimo articolo, “ Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6” e, dunque, la sospensione della procedura di recupero per compensazione (ma anche, si badi, la sospensione della procedura di iscrizione a ruolo) è cessata per il ricorrente con il decorso del termine di 30 giorni conces-

so dalla legge per la accettazione del provvedimento di rateizzazione;

- ne consegue che la compensazione è stata legittimamente applicata una volta decorso tale termine e dopo l'iscrizione dei debiti (iscrizione, anche essa prima di tale termine, sospesa) al ruolo nazionale;

- né può dirsi, come vorrebbe la ricorrente, che il recupero avrebbe allora dovuto essere effettuato solo mediante riscossione coattiva e non mediante compensazione ai sensi del comma 10 dell'articolo sopra riportato, posto che il comma 10 dell'art. 8 quinquies non esclude la compensazione prevista (ed imposta) dall'art. 8 ter comma 5, ma semplicemente prevede che “in caso di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, e in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.

- sarebbe del resto ben strano che, una volta decaduta dal beneficio della rateizzazione, l'azienda beneficiasse comunque di un'esenzione dalla compensazione e l'organismo pagatore (anzi, l'AGEA), pur in presenza di crediti detraibili, sia obbligata a ricorrere alla riscossione coattiva (che è quanto, in sostanza, deduce il ricorrente), posto che la compensazione (rectius deduzione) è, al contrario, prevista dalla legge in esame, come prima forma di realizzazione (in quanto più semplice ed immediata) dei crediti iscritti a ruolo nell'ambito di un rapporto, non a caso, qualificato come unitario.

- in virtù delle considerazioni di cui sopra, consegue il rigetto della domanda attrice con riferimento agli ordini di pagamento n. 68031 dell'11.6.2009, n. 133495 del 29.6.2010 e n. 144367 del 12.10.2010.

B) RILEVATO con riferimento agli ordini di pagamento n. 62990 del 18-05-2007, n. 92159 del 01-08-2007 e n. 54029 del 11-03-2008, che:

- con riferimento agli ordini di pagamento n. 62990 del 18-05-2007, n. 92159 del 01-08-2007 e n. 54029 del 11-03-2008, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della compensa-

zione per i motivi già esaminati (e per i quali si rinvia a quanto già esposto) nonché, più radicalmente, per l'inapplicabilità *ratione temporis* della legge n. 33/2009 e dell'art. 5 ter del regolamento CE 21 giugno 2006 n. 885, inserito dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1034/2008 (pubblicato sulla GU CEE il 22.10.2008);

- la ricorrente, più specificamente, deducendo l'inapplicabilità retroattiva delle normative sopra richiamate, ha invocato l'applicazione dell'art. 1246 n. 3 c.c. e, dunque, l'esclusione della compensazione dei crediti per contributi comunitari in quanto impignorabili ai sensi della legge n. 231/2005;

- orbene, sulla questione la giurisprudenza di merito, così come attestato dalle produzioni di entrambe le parti, si è espressa in modo contrastante;

- secondo un primo indirizzo la natura impignorabile del credito per contributi comunitari erogati dagli organismi pagatori escludeva, la compensazione in esame ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. e tale esclusione non poteva ritenersi contrastante con il diritto comunitario all'epoca vigente, non essendo prevista alcuna norma, prima di quelle sopra esaminate, che imponesse agli stati membri di procedere a compensazioni tra crediti comunitari esigibili e importi versati in base al diritto comunitario, con la conseguenza che per i contributi erogati anteriormente alla legge n. 33/2009 (entrata in vigore nell'aprile 2009) non può che escludersi la possibilità della compensazione (Trib. Mantova n. 1218/2009; Trib. Mantova n. 1308/2009; Trib. Mantova n. 1156/2010; Trib. Parma 4.1.2011 nel contenzioso RG 3863/2010; Trib. Ferrara n. 130/2011);

- secondo un diverso indirizzo, per contro, l'art. 1246, n.3 c.c. non potrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai contributi relativi ad esercizi anteriori al 2009 "in quanto nulla ha a che vedere con le procedure di accertamento in conformità della legislazione nazionale del credito cui fa riferimento l'art. 5 ter Regolamento n. 2008/1034 CE e qualora fosse ritenuta ostativa alla compensazione prevista dal citato art. 5 ter si determinerebbe l'effetto di escludere in radice l'applicazione della normativa comunitaria che fa invece riferimento unicamente all'accertamento del credito in conformità alla legislazione nazionale" (Tib.

Padova n. 1064/2011) e, comunque, andrebbe disapplicata per contrarietà al diritto comunitario in quanto "avrebbe l'effetto, inammissibile, di ingenerare un contrasto di norme non più accettabile alla luce della ricostruzione sistemica dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno" (Trib. di Parma 13.12.2011 nel contenzioso RG 2268/2011 promosso dalla medesima odierna ricorrente avverso AGREA innanzi al giudice dott. Vittoria);

- ritiene questo giudice, diversamente da entrambi gli indirizzi sopra richiamati, che l'applicabilità dell'art. 1246 n. 3 c.c. sia impedita già dal diritto interno e ciò in quanto, come già premesso, il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune,

- ne consegue che non sono applicabili le limitazioni alla compensazione (cd propria) di cui all'art. 1246 c.c., la quale presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e "non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato" (così la citata Cass. Sez. L, n. 5024 del 02/03/2009);

- la norma di cui all'art. 8 ter, comma 1 della legge n. 33/2009 ha sul punto esplicitamente riconosciuto detta qualificazione, affermando che "Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005";

- la disposizione riportata non sembra rivestire poi alcuna portata innovativa, ma meramente definitoria, in quanto attinente alla qualificazione della natura del rapporto giuridico di ciascun produttore con l'Unione Europea (e per essa con i singoli Stati membri), certamente identicamente sussistente anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 33/2009;

- stante la natura unitaria del rapporto giuridico, ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 1246 c.c.,

dovendosi ritenere ammissibile nell'ambito di un rapporto unitario la detrazione dei crediti reciproci in quanto conseguente non ad una compensazione in senso tecnico, ma ad un semplice accertamento contabile di dare e avere tra le parti del medesimo rapporto;

- ritiene poi questo giudice che, ove dovesse ritenersi, per contro, la natura innovativa e pertanto non reatroattiva della norma definitoria sopra riportata, l'art. 1246 c.c. dovrebbe allora ritenersi inapplicabile per contrarietà all'ordinamento comunitario, in conformità al secondo indirizzo sopra richiamato;

- è noto che l'istituto della disapplicazione o della «non applicazione» della norma nazionale, quando essa sia in contrasto con quella comunitaria, deve essere utilizzato anche nel caso in cui si sia in presenza di una non completa applicazione di quest'ultima ovvero quando la disposizione nazionale sia del tutto insufficiente per attuare il precetto comunitario;

- orbene, va rilevato che con Sentenza della Corte di Giustizia del 19 maggio 1998 Causa 132/1995 Bent Jensen e Korn- og Foderstof-kompagniet A/S contro Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet la Corte ha precisato che «Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro»;

- è ben vero, come rilevato dal primo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che detta pronuncia riconosce come compatibile con il diritto comunitario la compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro, senza imporre la detta compensazione, ma è pur vero che in detta sentenza si ammette, in via generale, la possibilità della compensazione tra credito per aiuto comunitario PAC e crediti spettanti allo Stato;

- in detta sentenza, emessa, si badi, in controversia riguardante l'applicazione della compensazione tra credito per aiuto comunitario PAC e crediti spettanti allo Stato membro in base alla normativa nazionale per IVA o le altre imposte ( e dunque non in relazione alla compensazione tra crediti per aiuti comunitari PAC e crediti per prelievo supplementare versato dagli Stati membri al Fondo europeo agricolo di

garanzia) si afferma testualmente al punto 67 che «se gli Stati membri restano competenti nell'applicare le rispettive norme nazionali in materia di compensazione, essi debbono non-dimeno farlo nel rispetto del diritto comunitario, senza arrecare pregiudizio alla sua efficacia e al buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato»;

- detto inciso appare ben più significativo nella materia qui affrontata rispetto al principio di diritto affermato dalla Corte nel dispositivo (riguardante, si ripete, la diversa fattispecie della compensazione tra credito per aiuto comunitario PAC e crediti spettanti allo Stato per imposte previste dalla normativa interna) e risponde al principio di primazia del diritto comunitario;

- in base a tale principio «Qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando le disposizioni contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria» (così Corte Giustizia C.E. 9 marzo 1978 causa 106/77, Simmenthal, punto 17, nonché, tra le altre, Corte Giustizia C.E. 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc., punto 18 e Corte Giustizia C.E. 8 settembre 2010 causa 409/06 Winner Wetten GmbH, punti 53 e ss);

- sulla base di tali premesse si deve ritenere che l'esclusione della compensazione tra crediti per contributi comunitari e debiti spettanti al beneficiario si ponga in diretto contrasto con il regolamento n. 2008/1034 CE, che ha imposto agli Stati membri di «dedurre gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario», con effetto diretto nell'ordinamento interno, trattandosi di norma regolamentare e dunque immediatamente applicabile;

- l'art. 3 comma 2 della legge n. 231/2005 nella parte in cui rende applicabile l'art. 1246 n. 3 c.c. deve pertanto essere disapplicato, ancorché anteriore al regolamento n. 2008/1034 CE, avendo per effetto quello di escludere l'applicazione del detto regolamento (cfr. Trib. Padova n. 1064/2011) e ciò in quanto il principio di integrale applicazione del diritto comunitario, impone al giudice nazionale di «disapplicare le disposizioni contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comuni-

taria” così sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate), dovendo valutarsi la contrarietà della norma interna al diritto comunitario nel momento in cui il giudice è chiamato a fare applicazione della norma,

- la disposizione che esclude la compensazione, come bene evidenziato dall’ordinanza del Trib. di Parma 13.12.2011 sopra citata, ha invero “l’effetto, inammissibile, di ingenerare un contrasto di norme non più accettabile alla luce della ricostruzione sistemica dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno” e va pertanto disapplicata;

- né si rinviengono nell’ambito del diritto comunitario norme che contrastino con la soluzione indicata, e specificamente con le disposizioni che impongono l’integrale versamento dei contributi, posto che “la compensazione tra i pagamenti compensativi e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell’importo dell’aiuto e, pertanto, la compensazione non si pone in contrasto con la disposizione che prevede il versamento integrale dei contributi” (così esplicitamente punti 61 e 61 Sentenza della Corte di Giustizia del 19 maggio 1998 già citata);

- sulla base di tali premesse peraltro già la Commissione Europea, la quale ha più volte sollecitato l’Italia a provvedere al recupero dei prelievi supplementari (in considerazione dell’ingente debito maturato riguardante, solo per le campagne dal 1995/1996 al 2005/2006, oltre 11.500 aziende per un ammontare complessivo di 1.500 milioni di euro - cfr. intesa stato regioni di cui al doc. 2 convenuta all. 1), esplicitamente affermava in ordine alla applicabilità della compensazione in esame già con nota del 13.3.2007 inviata ad AGEA (doc. 5 convenuta), che “trattandosi di debiti dei produttori riconducibili al diritto comunitario ..., riteniamo che non si possa mettere in discussione la conformità del ricorso alla compensazione di crediti con le disposizioni della normativa comunitaria vigente in materia di pagamenti ai produttori purché il prelievo non versato sia iscritto nel registro dei debitori”;

- l’esclusione della compensazione di cui all’art. 1246 c.c. oltre a porsi in diretto contrasto per i motivi esposti con l’art. 5 ter del regolamento comunitario più volte citato si profila dunque come contrastante con gli obiettivi stessi del sistema delle c.d. quote-latte, la cui finalità evi-

denziata dalla Corte di Giustizia CE, nella sentenza 25 marzo 2004 (cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00), al punto 73 è quella di “ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera”, finalità che non può che essere compromessa dall’esclusione in radice, dall’ambito delle misure di recupero consentite, della procedura meno onerosa ed immediatamente soddisfattiva del credito per prelievo supplementare, quale è la compensazione;

- per tutti i motivi esposti deve riconoscersi la legittimità delle detrazioni effettuate anche con riferimento agli ordini di pagamento n. 62990 del 18-05-2007, n. 92159 del 01-08-2007 e n. 54029 del 11-03-2008;

- ne consegue il rigetto integrale della domanda della ricorrente.

RITENUTO, infine con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, che in ragione della novità della questione e del contrasto giurisprudenziale sulla stessa, sussistono gli eccezionali motivi di cui all’art. 92 cpc per disporre la compensazione nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico della ricorrente integralmente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2076 del Ruolo generale dell’anno 2011 promossa ex art. 702 bis cpc da Azienda Agricola MA. S. e El. s.s. avverso AGREA Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia Romagna, ogni diversa istanza, domanda, eccezione rigettata, così decide :

RIGETTA l’istanza di AGREA volta alla chiamata in giudizio di AGEA- Agenzia per le erogazioni in agricoltura

RIGETTA le domande proposte dalla ricorrente;

DISPONE la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura della metà, condannando la ricorrente alla rifusione in favore della convenuta della restante metà, liquidata in complessivi euro 2.000,00 per competenze ed onorari di avvocato, oltre 12,5% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge  
Così deciso il 16.1.2012

\*